



**Patriziato
di Bedretto**



REGOLAMENTO PATRIZIALE

PATRIZIATO DI BEDRETTO

CH-6781 Bedretto
www.bedretto.ch/patriziato
patriziato@bedretto.ch

Regolamento patriziale del Patriziato di Bedretto

In applicazione della Legge organica patriziale (LOP), del regolamento di applicazione (RALOP), del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati e delle procedure tipo, l'assemblea patriziale di Bedretto ha adottato il 20 dicembre 2020, il seguente regolamento patriziale.

Titolo I	Indice	Nome del Patriziato – suddivisioni interne e confini giurisdizionali – costituzione – sigillo (art. 1-4)
Titolo II		BENI PATRIZIALI
	Capo I	Amministrazione (art. 5)
	Capo II	Modi di godimento
		A) Generalità (art. 6-8)
		B) Alpi (art. 9-19)
		C) Boschi (art. 20-30)
		D) Occupazione di terreno (art. 31-37)
Titolo III		APPARTENENZA AL PATRIZIATO (art. 38-39)
Titolo IV		ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO
	Capo I	Generalità (art. 40)
	Capo II	Assemblea patriziale (art. 41-61)
	Capo III	Ufficio patriziale (art. 62-76)
	Capo IV	Norme varie (art. 77-81)
	Capo V	I dipendenti del patriziato (art. 82-94)
	Capo VI	Conti – Esame della gestione – Commissione della gestione (art. 95-105)
	Capo VII	Contravvenzioni (art. 106-108)
Titolo V		Regolamentazione per ordinanze – Convenzioni (art. 110-111)
Titolo VI		Disposizioni transitorie e abrogative (art. 112-113)



TITOLO I

NOME DEL PATRIZIO – SUDDIVISIONI INTERNE E CONFINI GIURISDIZIONALI –
COSTITUZIONE – SIGILLO

Art. 1

Definizione e scopo
(Art. 1 LOP)

Il nome del Patriziato è “**Patriziato di Bedretto**”.
Il territorio del Patriziato di Bedretto si estende su parte della giurisdizione territoriale del Comune di Bedretto.

Art. 2

Altri enti
(Art. 2 LOP)

Il Patriziato di cui all'art. 1 non comprende altri enti ai sensi dell'art. 2 LOP.

Art. 3

Costituzione
(Art. 3 LOP)

Il Patriziato di Bedretto, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 1239 del 12.3.97, è costituito dai componenti delle famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.

Art. 4

Sigillo

Il sigillo patriziale ha un diametro di mm. 30 e porta il nome del Patriziato e lo stemma.

TITOLO II

BENI PATRIZIALI

Capo I

Amministrazione

Art. 5

**Pubblico
concorso
(art. 12 cpv.
3 LOP)**

1. L'amministrazione dei beni patriziali amministrativi e patrimoniali avviene a norma degli art. 5 e seguenti LOP.
2. Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso. Quando il valore supera l'importo di fr. 20'000.00 il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

Capo II

Modi di godimento

A. Generalità

Art. 6

**Oggetto diritto
di godimento**

Il godimento patriziale, regolato dalle norme che seguono, riguarda i pascoli, propriamente detti, gli alpi e i boschi. Questo godimento è esercitato dalle famiglie patrizie iscritte come fuochi nell'apposito registro. L'estensione del diritto di godimento ai non patrizi è regolato da disposizioni speciali.

**Godimento di
non patrizi (Art.
28 cpv. 3 LOP)**

I non patrizi domiciliati nel comune del Patriziato con aziende agricole, che esercitano un'attività agricola a tempo pieno, godono delle stesse condizioni dei patrizi.

Art. 7

**Pascolazione
aderbamento
(Art. 28 cpv.
1 LOP)**

1. Ogni fuoco patrizio o non patrizio in possesso di bestiame e residente nel Comune deve aderbare il bestiame alpeggiato e tenuto sui pascoli da casa.
2. L'Ufficio patriziale provvede ogni anno al controllo del bestiame aderbato e all'incasso della tassa di pascolazione.

Caprini e ovini

3. La pascolazione delle capre e delle pecore è permessa solo se esse sono riunite in branchi guidati da un pastore.

Art. 8

1. L'Ufficio patriziale ha la facoltà di destinare ad altri scopi le zone non più sfruttate tradizionalmente, le cascine in disuso e quelle che non sono inserite nell'inventario di un'alpe, riservata l'approvazione assembleare a norma art. 68 F LOP.
2. L'Ufficio patriziale amministra i beni patrimoniali ed in particolare gli stabili di reddito secondo regole di mercato favorendo, a parità di condizioni il cittadino patrizio.

B. Alpi

Art. 9

Denominazione

1. Gli alpi del Patriziato, tutti in territorio del Comune di Bedretto, sono:
 - Valleggia (con Folcra, Folcra di mezzo e Valpiana);
 - Cioss Prato (con Cassina Baggio, Cruina e Corno);
 - Cavanna (con C'assin di stèrli, Vièi e Al Mött);
 - Pesciora (con C'asina nova e i Pièi).
- 1.1 La zona di Signoi viene assegnata a Valleggia, i Sulch e la Löita Bèla a Cioss Prato.

Art. 10

Il carico utile per l'alpe Valleggia deve essere al minimo di 70 vacche.

Art. 11

1. Per il carico, con il sistema della boggia, è disponibile l'alpe di Cioss Prato.
2. Il carico utile per Cioss Prato viene stabilito in base ai capi boggiati; il numero minimo è fissato in 70 vacche.
3. I boggesi devono costituirsi in consorzio per lo sfruttamento degli alpi loro assegnati. Essi nominano un comitato direttivo di almeno due membri, di cui uno funge da capo boggia. Tale comitato provvede all'allestimento del regolamento organico interno sul funzionamento della boggia, da inoltrare entro il 15 maggio dell'anno del boggiamento. Il regolamento dovrà essere approvato dall'Ufficio patriziale, come pure ogni sua aggiunta o modifica.
4. I boggesi entrano in possesso dell'alpe il 15 maggio fino allo scarico.

Boggiamento

Art. 12

1. Per il godimento dell'alpe Cioss Prato con il sistema della boggia, ogni sei anni si procede al boggiamento.
- 1.1 Entro il termine fissato dall'Ufficio patriziale, ogni fuoco interessato notifica il bestiame che intende inalpare.
- 1.2 Può essere boggiato:
 - il bestiame di proprietà dei patrizi domiciliati nel Comune e svernato in paese da loro stessi;
 - il bestiame di proprietà dei patrizi non domiciliati nel Comune e svernato da loro stessi nella propria azienda;
 - il bestiame di non patrizi domiciliati nel Comune ivi proprietari o gerenti di un'azienda agricola;
 - il bestiame di proprietà di patrizi domiciliati nel Comune di Bedretto e proprietari esercitanti di un'azienda fuori Comune.
- 1.3 Ad ogni fuoco patrizio, oltre a quanto previsto dai quattro casi sopra citati, è concesso il diritto di boggiamento da una a cinque vacche introdotte.
 2. Il diritto di ogni fuoco al boggiamento è cedibile.
 3. Pervenute le notifiche d'alpeggio, l'Ufficio patriziale comunica agli interessati i risultati del boggiamento e il numero dei capi assegnati per l'investitura.
 4. Se in occasione del boggiamento risultasse una mancanza di vacche lattifere rispetto al carico utile minimo, per il completamento del carico utile è lasciata facoltà alla boggia, ritenuto che la stessa dovrà corrispondere al Patriziato l'importo dovuto per il carico utile minimo sia per quanto riguarda la tassa che per i relativi sussidi d'alpeggio, da definire con una convenzione tra Patriziato e boggia.
 5. Il numero dei capi di bestiame che risulta assegnato dall'Ufficio patriziale durante il boggiamento, ad ogni fuoco, è vincolante per l'intera investitura, per cui ogni notificante deve far fronte agli impegni che ne derivano sia verso il Patriziato sia nei confronti di terzi.
- 5.1 Fanno eccezione i casi di forza maggiore.
- 5.2 Per i casi di forza maggiore si intendono:
 - il decesso dell'avente diritto, se gli eredi diretti formanti il fuoco non continuano con la sua azienda agricola; in caso di rinuncia il diritto va a favore della boggia;
 - la perdita del bestiame per morte, infortunio o caso grave, oppure una malattia che lo renda incapace o inadatto all'alpeggiatura;
 - in questi ultimi due casi, in quanto essi non siano anteriori al primo giugno di quell'anno e vengano notificati immediatamente e comprovati da regolare certificato veterinario.

- Prestazioni**
6. Se durante i sei anni del periodo di boggiamiento o investitura un nuovo fuoco con bestiame svernato chiedesse di partecipare all'alpeggiatura, l'Ufficio patriziale provvederà a sistemarlo a seconda delle possibilità.
 - 6.1 Se la boggia ha completato il carico dell'alpe, si farà capo a tale quantitativo.
 7. Ogni fuoco che ha aderato bestiame dovrà prestare gratuitamente una giornata di lavoro sull'alpe per ogni cinque capi UBG alpeggiati. Per ogni giornata mancata è riscossa una tassa di fr. 280.00.
 - 7.1 Con quanto incassato, il Patriziato farà eseguire sull'alpe il lavoro non svolto da chi ha pagato la tassa.

Art. 13

- Tasse alpi**
1. Le tasse per il bestiame alpeggiato si suddividono così:
 - per ogni vacca svernata fr. 80.00
 - per ogni vacca introdotta fr. 100.00
 - per ogni manza fr. 80.00
 - per ogni manzetta (muiat) fr. 40.00
 - per ogni vitello fr. 20.00
 - per ogni maiale, pecora, capra e cavallo fr. 10.00
 2. Il bestiame che perisce sui pascoli è esente da ogni tassa.

Art. 14

- Alpi affittati**
- Gli alpi affittati sono messi a pubblico concorso al canone fissato dalla Sezione dell'agricoltura sulla base della legge cantonale sull'affitto agricolo, e alle condizioni del rispettivo capitolato redatto dall'Ufficio patriziale.

Art. 15

- Proventi d'affitto**
- Qualsiasi provento derivante dall'affitto di zone pascolive o altro spetta di diritto e interamente al Patriziato.

Art. 16

- Compiti Patriziato**
1. Compiti del Patriziato sugli alpi:
la costruzione e la manutenzione dei fabbricati, delle strade e degli acquedotti come pure l'attrezzatura fissa dei caseifici, delle cantine e dei dormitori, nonché la pulizia dei pascoli a giudizio dell'Ufficio patriziale.
 2. Compiti della boggia sugli alpi:
la revisione delle varie attrezzature prese in consegna, la pulizia, il buon ordine, la razionale utilizzazione dei fabbricati, dei singoli locali e delle attrezzature annesse, come pure la preparazione della legna da ardere, nonché la pulizia dei pascoli a giudizio dell'Ufficio patriziale.

Art. 17

L'Ufficio patriziale può intervenire in ogni momento a tutelare gli interessi del Patriziato e su richiesta quelli dei boggesi, qualora le circostanze lo esigessero.

Art. 18

Pascoli casa

Pascoli da casa.

Entro la metà di maggio deve essere inoltrata domanda di pascolazione all'Ufficio patriziale, il quale, se necessario, convocherà gli interessati.

- 18.1 L'Ufficio patriziale ha la facoltà di regolare la pascolazione in primavera e in autunno, consultando gli interessati.
- 18.2 Prima del carico e dopo lo scarico degli alpi la pascolazione dovrà essere prioritaria per le mucche svernate dai patrizi nel Comune.
- 18.3 Per la posa di carri da mungere dovrà sempre essere richiesta l'autorizzazione all'Ufficio patriziale, che emanerà poi le specifiche direttive del caso.

Art. 19

Tasse

Tasse di pascolazione:

Pascoli casa

- per ogni vacca svernata fr. 10.00
- per ogni vacca introdotta fr. 20.00
- per ogni cavallo fr. 20.00

C. Boschi

Art. 20

Confini

I boschi situati sulla sponda sinistra del fiume Ticino, dal confine con l'alpe di Vinéi fino ai confini con l'alpe di Manegorio e sulla sponda destra dal confine con il Patriziato di Airolo e con gli alpi di Cristallina e Stabiello fino al confine con l'alpe di Formazzora, sono di proprietà del Patriziato di Bedretto.

Art. 21

Gestione

La gestione dei boschi è affidata all'Ufficio patriziale che ne curerà il buon governo in unione con l'ispettore forestale secondo il piano di assestamento e le vigenti leggi e regolamenti.

Art. 22

Taglio piante vietato

È vietato qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza il regolare permesso dell'autorità forestale.

Art. 23

Tagli

La sequenza dei tagli è quella stabilita dal piano di assestamento approvato dall'Assemblea.

Art. 24

Frondifere

Per il taglio di frondifere, limitatamente al proprio fabbisogno, occorre in ogni caso il consenso dell'Ufficio patriziale e dell'ingegnere forestale di circondario; resta invece vietato nelle zone dove le esigenze lo richiedono.

Art. 25

- Assegnazione** 1. Ogni fuoco patrizio che ha bisogno di legname per uso domestico (legname da opera e legna da ardere) dovrà inoltrare domanda scritta debitamente motivata all'Ufficio patriziale entro il mese di aprile.
- Legna da ardere
(Art. 29 cpv 1) LOP** 2. Assegnazione legna da ardere:
- ai fuochi patrizi, esclusi quelli domiciliati fuori Cantone, può essere concessa, una volta all'anno, legna da ardere lavorata, proveniente dai boschi patriziali ticinesi, per proprio uso domestico, entro la giurisdizione comunale. La stessa assegnazione può essere concessa ai non patrizi domiciliati nel Comune, come pure ai residenti proprietari di una casa. I quantitativi da assegnare sono fissati di volta in volta dall'Ufficio patriziale, sentito l'Ufficio forestale di circondario, giusta la disponibilità e concessi a portata di un veicolo.
- Legna da opera
(Art. 30 a) cpv 1 LOP
(Art. 31 b) LOP** 3. Assegnazione legname da opera:
- ad ogni patrizio maggiorene può essere concesso, a prezzo di favore, legname d'opera lavorato per la costruzione o la riattazione di case, stalle o altri edifici nel comprensorio del Comune di Bedretto. I quantitativi, fissati di volta in volta dall'Ufficio patriziale secondo la disponibilità, non potranno in ogni caso superare i venti mc ogni dieci anni. Le domande inoltrate dovranno precisare la quantità del legname occorrente, la qualità, l'impiego e le dimensioni dello stesso, nonché l'ubicazione e la proprietà del fabbricato. L'Ufficio patriziale può esigere ulteriori informazioni atte a meglio documentare e giustificare la richiesta;
 - il legname concesso in piedi verrà misurato dal forestale dopo averlo lavorato e accatastato;
 - lo spoglio spetta di diritto al concessionario che deve provvedere alla pulizia;
 - il Patriziato non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati durante la lavorazione e il trasporto effettuati direttamente dai concessionari di legname o da altri per loro conto.
4. L'assegnazione del legname concesso, sia da opera che da ardere, viene effettuata dal personale forestale in collaborazione con l'incaricato dell'Ufficio patriziale.
- Sgombero** 5. Il legname assegnato dovrà essere sgomberato dal terreno patriziale nel più breve tempo possibile, al più tardi entro un anno dalla consegna. Il legname non ritirato entro i termini prescritti ritorna di proprietà del Patriziato e il concessionario perde ogni diritto.
- Responsabilità** 6. Ad assegnazione avvenuta il Patriziato si ritiene sgravato da ogni e qualsiasi responsabilità per l'intero legname consegnato al richiedente o per eventuali danni che l'ulteriore giacenza dovesse causare.
- Impiego** 7. Il legname concesso dovrà essere impiegato allo scopo per cui è stato chiesto. In caso contrario si pagherà il prezzo commerciale praticato al momento della concessione.

Art. 26

L'Ufficio patriziale provvede a far martellare dal forestale di circondario piante morte, malate o palesemente difettose.

Art. 27

Chi trasporta o è in possesso di legname, deve giustificarne la provenienza a richiesta del personale forestale o dell'Ufficio patriziale.

Art. 28

Se per effetto di valanghe, venti impetuosi, scoscendimenti, ecc. vengono atterrate delle piante, queste non potranno essere manomesse e asportate senza l'autorizzazione dell'autorità patriziale e forestale.

Art. 29

Raccolta libera

Ai patrizi è permessa la raccolta di legna morta di qualunque essenza fino ad un massimo di 16 cm di diametro. Ai non patrizi sarà permessa, previa autorizzazione dell'Ufficio patriziale.

Art. 30

I prezzi per il legname da ardere e d'opera ad uso domestico sono fissati dall'Ufficio patriziale entro i seguenti parametri:

Tariffe	legna da ardere	per patrizi	da 30.00 a 140.00 fr./mc.
		non patrizi	da 40.00 a 160.00 fr./mc.
	legna d'opera	per patrizi	da 80.00 a 130.00 fr./mc.

D. Occupazione di terreno

Art. 31

Autorizzazione

Qualsiasi occupazione momentanea di terreno patriziale deve essere autorizzata dall'Ufficio patriziale. Ogni manomissione e occupazione abusiva del terreno patriziale sarà punita.

Art. 32

Campeggi e Foyer Bedretto

1. La posa di tende per campeggi, previa domanda scritta, può essere concessa a gruppi organizzati quali esploratori, ecc., nella zona di "Signoi", e "Chivvöt", esclusa ogni e qualsiasi responsabilità da parte dei proprietari di bestiame per eventuali danni alle installazioni e ai veicoli.

Autorizzazione

2. Gruppi di persone o associazioni alloggiati in baracche devono ottenere l'autorizzazione dell'Ufficio patriziale per svolgere un campeggio sul terreno patriziale. Tale autorizzazione, se comprende zone pascolative, dovrà essere concessa dall'Ufficio patriziale solo in casi eccezionali.

Tende abusive

3. Chi posa tende, camper o roulotte abusivamente può essere costretto a rimuoverle e pagherà una multa come previsto dall'art. 106.

Tassa

4. È riscossa una tassa di occupazione fissata dall'Ufficio patriziale, per persona al giorno.

Parcheggi	Art. 33 Il parcheggio di qualsiasi veicolo è permesso sugli appositi piazzali, menzionati nel piano regolatore comunale.
Divieto deposito rifiuti	Art. 34 1. È vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti sul territorio del Patriziato. 2. L'Ufficio patriziale può esigerne lo sgombero.
Divieto costruzioni	Art. 35 È vietato erigere costruzioni sul terreno patriziale senza le relative autorizzazioni.
Affitto stabili	Art. 36 L'affitto di stabili di proprietà del Patriziato, a patrizi o non patrizi, è di competenza dell'Ufficio patriziale, il quale salvaguarderà tutti gli interessi inerenti al caso, conformemente agli art. 12, 13, 14 e 15 LOP.
Risarcimento danni	Art. 37 Chi arreca danni alle proprietà e alle strade patriziali dovrà risarcirli.

TITOLO III

APPARTENENZA AL PATRIZIATO

Stato di patrizio	Art. 38 Si richiamano le norme di cui al titolo IV, Capo I, II, III LOP, concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio nonché l'esercizio dei diritti patriziali, come pure gli art. 40 segg. LOP e relativo RA.
--------------------------	---

Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi

Registro	Art. 39 Si richiamano le norme concernenti il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, disciplinate dagli art. 56 e segg. LOP e relativo RA. I cittadini patrizi devono notificare le variazioni che li concernono e collaborare attivamente al fine della tenuta a giorno dei suesposti dati.
-----------------	---

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO

Capo I

Generalità

Art. 40

Organi
(Art. 64 LOP)

Gli organi del Patriziato sono:

- a) l'Assemblea patriziale
- b) l'Ufficio patriziale

Capo II

L'Assemblea patriziale

Art. 41

(Art. 67 LOP)

L'assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.

Art. 42

Attibuzioni
(Art. 68 LOP)

L'Assemblea elegge, per scrutinio popolare:

- a) i membri dell'Ufficio patriziale, il presidente e i supplenti;

In seduta pubblica:

- a) adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;
- c) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) autorizza le spese di investimento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;
- e) autorizza l'acquisizione, l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;
- f) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;
- g) autorizza l'Ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;
- h) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'Ufficio patriziale, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del Patriziato;
- i) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al Patriziato;
- l) nomina per il quadriennio la commissione della gestione, i supplenti e le eventuali commissioni speciali;
- m) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del Patriziato;
- n) nomina i delegati del Patriziato negli enti di diritto pubblico e privato di cui il Patriziato è parte; sono riservate leggi speciali e i casi di competenza dell'Ufficio patriziale.

Art. 43

Assemblee ordinarie

Date e oggetti (Art. 69 cpv. 3 e 71 LOP)

1. Le assemblee ordinarie sono due per ogni anno.
2. La prima si riunisce la terza domenica di aprile e:
 - a) esamina il rapporto della commissione della gestione;
 - b) delibera sul consuntivo e sulla gestione patriziale.
3. La seconda si riunisce la terza domenica di dicembre, esamina il rapporto della commissione della gestione sul preventivo e delibera sullo stesso.

Art. 44

Assemblee straordinarie (Art. 70 LOP)

Le assemblee straordinarie sono convocate dall'Ufficio patriziale:

- a) quando lo ritiene opportuno;
- b) su domanda popolare;
- c) quando l'autorità cantonale lo impone.

Art. 45

Assemblea su domanda popolare

1. La domanda per la convocazione di un'Assemblea straordinaria deve essere presentata per iscritto all'Ufficio patriziale e deve essere firmata da almeno 1/6 degli aventi diritto di voto in materia patriziale e domiciliati nel comune.
2. Essa deve essere motivata e devono essere indicati esplicitamente gli oggetti su cui deliberare.
3. L'Ufficio patriziale esamina immediatamente se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione.
4. Riconosciuta la regolarità e la ricevibilità, l'Ufficio patriziale convoca l'assemblea entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo.

Art. 46

Convocazione (Art. 72 LOP)

L'Ufficio patriziale convoca l'assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP, almeno 10 giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

Luogo (Art. 77 lett. a) LOP)

Art. 47

1. Le assemblee hanno luogo nella sala comunale di Villa Bedretto.

Numero legale (Art. 73 LOP)

2. L'assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. I membri e i supplenti dell'Ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.

Ordine del giorno

3. Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 48

Rinvio

Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP.

Art. 49

Ufficio presidenziale (Art. 77 lett. b) LOP)

1. All'inizio di ogni assemblea, il presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci, dichiara aperta l'assemblea e fa accertare il numero dei presenti con l'iscrizione a verbale del loro nome e cognome. Designa quali scrutatori provvisori due membri dell'Ufficio patriziale o, in loro assenza, due patrizi. L'assemblea nomina quindi l'Ufficio presidenziale composto da un presidente, che sta in carica un anno, e due scrutatori.

Compiti del presidente

2. Il presidente:
- dirige l'assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni;
 - ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti e in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala;
 - persistendo i disordini, può sospendere o sciogliere l'assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati;
 - mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 50

Scrutatori

Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.

Art. 51

Verbale (Art. 76 e 77 lett. c) LOP)

1. Il segretario del Patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal presidente dell'Ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:
- la data e l'ordine del giorno;
 - l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
 - la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
 - il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.

Approvazione

2. Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.

Art. 52

Sistema di voto (Art. 77 lett. d) LOP)

1. L'assemblea vota per alzata di mano; va eseguita la controprova.
2. Se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.

**Discussioni
e votazioni
(Art. 77 lett. d) LOP)**

Art. 53

1. Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.
2. Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:
 - a) Votazioni preliminari
Vanno messe in votazione dapprima le proposte di sospensione e di non entrata in materia.
 - b) Votazioni eventuali
Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali. L'ordine delle votazioni è fissato dal presidente.
Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte ed eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.
 - c) Votazione finale
Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

**Votazioni
procedimento**

**Validità delle
risoluzioni**

Art. 54

Si richiamano espressamente le norme dell'articolo 74 cpv. 1, 2 e 3 della LOP.

**Revoca delle
risoluzioni
(Art. 74
cpv. 2 LOP)**

Art. 55

1. L'assemblea può revocare una risoluzione, riservati i diritti dei terzi.
2. La revoca può essere proposta dall'Ufficio patriziale o dai cittadini patrizi convocati in assemblea straordinaria secondo le norme di cui all'art. 70 LOP e l'art. 45 del presente regolamento.
3. Per la decisione di revoca occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei patrizi presenti al momento della votazione.

**Pubblicazione
delle risoluzioni
(Art. 76 cpv. 2 LOP)**

Art. 56

Il presidente del Patriziato pubblica entro cinque giorni all'albo le risoluzioni dell'assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

**Casi di collisione
(Art. 75 LOP)**

Art. 57

1. Un patrizio non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.
2. L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.
3. La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

- Messaggi (Art. 77 lett. e) f) LOP)**
- Art. 58**
I messaggi dell'Ufficio patriziale dovranno essere trasmessi alla commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 20 giorni prima dell'assemblea.
- Interpellanza (Art. 77 lett. g) LOP)**
- Art. 59**
1. Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'Ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'Assemblea patriziale.
 2. L'Ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima assemblea.
 3. Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'assemblea, l'Ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa.
 4. L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'Ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.
- Mozione (Art. 77 lett. g) LOP)**
- Art. 60**
1. Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'assemblea che sono demandate all'Ufficio patriziale.
 2. Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto.
 3. Se l'Ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'assemblea decide definitivamente.
 4. Se l'Ufficio patriziale lo dà sfavorevole, l'assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.
 5. Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.
- Pubblicità (Art. 77 lett. h) LOP)**
- Art. 61**
1. Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.
 2. Riprese televisive o radiofoniche dell'assemblea devono ottenere il preventivo consenso del presidente dell'assemblea.

Capo III

L'Ufficio patriziale

Composizione
(Art. 81 LOP cpv 2,
art. 81 cpv 5)

Art. 62

L'Ufficio patriziale si compone di tre membri, compreso il presidente, e di due supplenti.

Competenza
in generale
(Art. 92 LOP)

Art. 63

L'Ufficio patriziale:

- a) è l'organo esecutivo del Patriziato;
- b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative;
- c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'Assemblea patriziale;
- d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'Assemblea patriziale;
- e) dà ragguagli sull'amministrazione all'Assemblea patriziale con un rapporto scritto annuale;
- f) decide sulla regolarità e ricevibilità della domanda di cui all'art. 70 lett. b) LOP;
- g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal presente regolamento o da altre leggi.

Competenza
in particolare
(Art. 93 LOP)

Art. 64

L'Ufficio patriziale, in particolare:

- a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l'uso pubblico;
- b) provvede all'incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all'impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;
- c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi;
- e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi;
- f) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre;
- g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della presente legge nonchè della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001;
- h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;
- i) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del Patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall'autorità di vigilanza;
- l) conserva e aggiorna l'archivio patriziale;
- m) fissa le sportule di cancelleria.

**Vicepresidente
(Art. 90 LOP)**

Art. 65

Nella prima seduta successiva alla sua elezione l'Ufficio patriziale nomina tra i suoi membri un vicepresidente.

**Luogo (Art. 94
lett. a) LOP)**

Art. 66

L'Ufficio patriziale di regola si riunisce nell'apposito locale della casa comunale a Villa Bedretto.

**Convocazione
delle sedute
Direzione
(Art. 94
lett. b) LOP)**

Art. 67

1. L'Ufficio patriziale fissa le sedute ordinarie in determinati giorni della settimana (o del mese).
2. L'Ufficio patriziale è inoltre convocato dal presidente:
 - a) ogni qualvolta lo reputa necessario;
 - b) su istanza di almeno un terzo dei membri dell'Ufficio patriziale.
3. In quest'ultimo caso il presidente vi dà seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP.
4. Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vicepresidente o da un altro membro dell'Ufficio patriziale.
5. Per le sedute straordinarie i membri dell'Ufficio presidenziale devono essere convocati almeno 24 ore prima.
6. Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal presidente o da chi ne fa le veci.
7. Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni.
8. Nelle discussioni prende per primo la parola il presidente, il relatore se fu designato e in seguito gli altri membri dell'Ufficio patriziale.

**Votazioni
(Art. 94
lett. d) LOP)**

Art. 68

1. Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il presidente per ultimo.
2. Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.

**Validità
della seduta
(Art. 96 LOP)**

Art. 69

L'Ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno ventiquattro ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'Ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.

Frequenza (Art. 97 LOP)	<p>Art. 70</p> <p>La partecipazione alle sedute è obbligatoria. Se il membro si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, l'Ufficio patriziale segnala il caso all'autorità di vigilanza.</p>
Validità delle risoluzioni (Art. 98 LOP)	<p>Art. 71</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; i membri dell'Ufficio patriziale non possono astenersi dal voto. 2. Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali. 3. In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva. 4. Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.
Revoca (Art. 98 LOP)	<p>Art. 72</p> <p>Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei membri, riservati i diritti dei terzi.</p>
Collisione (Art. 99 LOP)	<p>Art. 73</p> <p>Un membro dell'Ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 75 LOP. L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri. La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.</p>
Divieto di prestazione (Art. 100 LOP)	<p>Art. 74</p> <p>Un membro dell'Ufficio patriziale non può assumere né direttamente né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del Patriziato.</p>
Incompatibilità (Art. 83 e 84 LOP)	<p>Art. 75</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La carica di presidente dell'Ufficio patriziale è incompatibile con quella di segretario. 2. Non possono far parte contemporaneamente dello stesso Ufficio come presidente, membro o supplente: coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.
Verbale Contenuto	<p>Art. 76</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal presidente e dal segretario oppure inviato in forma elettronica ai membri dell'Ufficio patriziale. 2. Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione. 3. Ogni membro dell'Ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.

Capo IV

Norme varie

Art. 77

Obbligo di discrezione (Art. 94 lett. f) LOP)

I membri dell'Ufficio patriziale, delle sue commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'Ufficio patriziale e delle sue commissioni.

Art. 78

Ispezione e rilascio di estratti (Art. 94 lett. f) LOP)

1. I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in Ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale.
2. Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.

Art. 79

Tassa di cancelleria

Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati l'Ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria. Queste ultime sono fissate dall'Ufficio patriziale mediante ordinanza.

Art. 80

Lavori e forniture (Art. 93 lett. g) LOP)

1. I lavori e le forniture al Patriziato devono essere aggiudicati per pubblico concorso quando superano l'importo di fr. 20'000.00.
2. Per i lavori e le forniture comportanti una spesa superiore a fr. 50'000.00 il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.
3. In questo ambito si applicano le norme della Legge organica patriziale nonché della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001.

Art. 81

Spese non preventivate (Art. 93 lett. a) LOP)

L'Ufficio patriziale può fare spese correnti non preventivate, senza il consenso dell'assemblea, fino all'importo annuo complessivo di fr. 15'000.00, in ogni caso sino ad un massimo del 10% dei costi dell'ultimo consuntivo.

Art. 82

Nomina (Art. 101 LOP)

1. L'Ufficio patriziale nomina ogni quadriennio i seguenti dipendenti:
 - a) il segretario
 - b) il guardiaboschi
 - c) l'usciera

Concorso (Art. 101 LOP)

2. La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l'elezione dell'Ufficio patriziale.
3. Salvo proroga da accordare dal Dipartimento delle Istituzioni, la riconferma è tacita se l'Ufficio patriziale non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.

Art. 83

Periodo di prova

Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno è considerato periodo di prova. Nei casi dubbi l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di due anni. Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.

Art. 84

Scioglimento del rapporto d'impiego

Trascorso il periodo di prova ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi.

Art. 85

Requisiti (Art. 103 LOP)

Per la nomina dei dipendenti, oltre alla formazione e all'esperienza necessaria, l'Ufficio patriziale dovrà tenere conto dei seguenti requisiti di priorità.

- 1) patrizio domiciliato nel comune del Patriziato
- 2) patrizio
- 3) non patrizio ma domiciliato nel comune del Patriziato e cittadino ticinese

Art. 86

Doveri di servizio

I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica. Nell'adempimento delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori ed all'ossequio delle norme della buona educazione nei rapporti con il pubblico.

Art. 87

Segreto d'ufficio

I dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio. Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 88

Compiti in generale

1. Il segretario è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'Ufficio patriziale.

Compiti in particolare

2. In particolare il segretario:
 - a) firma con il Presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci gli atti del Patriziato e da solo, gli estratti e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'Ufficio patriziale;
 - b) redige il verbale dell'Assemblea e dell'Ufficio patriziale;
 - c) è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del Patriziato.

Art. 89

Compiti guardiaboschi

Il guardiaboschi ha il compito di vigilare sul buon governo dei boschi, secondo le norme di legge, del presente regolamento, le direttive dell'autorità forestale cantonale e le istruzioni dell'Ufficio patriziale.

Art. 90

Compiti usciere

L'usciera è alle dirette dipendenze dell'Ufficio patriziale. In modo particolare veglia all'osservanza delle norme previste dalla legge organica patriziale e dal regolamento patriziale.

**Provvedimenti
disciplinari
(Art. 102 LOP)**

Art. 91

1. La violazione dei doveri d'ufficio è punita dall'Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) l'ammonimento;
 - b) la multa fino a fr. 500.00;
 - c) la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;
 - d) il licenziamento.
2. L'applicazione di ogni provvedimento disciplinare dev'essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato è data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere.
3. Ogni provvedimento disciplinare dev'essere motivato e notificato per scritto all'interessato.
4. I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell'interessato al Consiglio di Stato.
5. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Onorari, stipendi, diarie e indennità

Art. 92

Emolumenti

I membri dell'Ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:

- presidente fr. 3'000.00 netti
- vicepresidente fr. 1'500.00 netti
- membro fr. 1'500.00 netti

Art. 93

**Stipendi dei
dipendenti**

Gli impiegati del Patriziato ricevono annualmente il seguente stipendio:

- segretario da fr. 8'000.00 a 13'000.00 netti
- guardiaboschi fr. 200.00
- usciere fr. 200.00
- personale avventizio da fr. 20.00 a fr. 35.00 orari

Oneri sociali

Nei limiti delle specifiche normative, i dipendenti sono assicurati in base alla Legge sull'AVS-AI-IPG-AD, alla SUVA e sono tenuti al pagamento dei relativi contributi.

Rincaro

Tutti gli stipendi possono essere adeguati annualmente al rincaro analogamente ai dipendenti statali.

Art. 94

Diarie ed

Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri dell'Ufficio patriziale, delle commissioni e i dipendenti ricevono le seguenti indennità:

indennità

- a) paga oraria fr. 35.00/ora

per missioni

- b) per le missioni saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate.

Capo VI

Conti – Esame della gestione – Commissione della gestione

Conti	Art. 95 Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato, fanno stato i disposti degli art. 104 e segg. LOP e le norme del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati.
Diritto di firma Pagamenti Riscossioni (Art. 111 LOP)	Art. 96 <ol style="list-style-type: none">1. I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti sul conto corrente bancario.2. Le somme incassate in contanti devono essere riversate sul conto corrente.3. Il segretario ha diritto di firma collettiva con il presidente e/o con il vicepresidente per le operazioni relative ai conti correnti.
Contabilità (Art. 113 LOP)	Art. 97 La contabilità del Patriziato è tenuta con il sistema della partita doppia.
Commissione gestione (Art. 68 lett. m) e) Art. 77 lett. f) LOP)	Art. 98 <ol style="list-style-type: none">1. La commissione della gestione viene nominata ogni quattro anni, in occasione della prima assemblea ordinaria.2. La commissione della gestione si compone di tre membri e di un supplente.3. La carica di membro e di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.
Attribuzioni (Art. 114 LOP)	Art. 99 La commissione esamina e si pronuncia: <ol style="list-style-type: none">a) sul preventivo;b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'Assemblea patriziale in virtù dell'art. 68 LOP quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione;c) sul consuntivo.
Incompatibilità (Art. 115 LOP)	Art. 100 Non possono far parte della commissione: <ol style="list-style-type: none">a) i membri dell'Ufficio patriziale e i supplenti;b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'Ufficio patriziale, i supplenti e il segretario.
Collisione (Art. 116 LOP)	Art. 101 <ol style="list-style-type: none">1. Chi ha rivestito la carica di membro dell'Ufficio patriziale o di supplente può far parte della commissione della gestione.2. Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.

**Rapporto
(Art. 117 LOP)**

Art. 102

1. La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno sette giorni prima dell'assemblea.
2. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine.
3. Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto.
4. Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'assemblea.
5. L'assemblea stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese.
Di ciò l'Ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento delle Istituzioni.

Art. 103

I membri della commissione di gestione ricevono un'indennità annuale di fr. 150.00.

Art. 104

**Presidente
Convocazione**

1. Nella sua prima seduta la commissione nomina tra i suoi membri un presidente.
2. La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.

Numero legale

3. Le sedute sono valide se sono presenti tutti e tre i membri. I supplenti devono essere convocati soltanto nel numero necessario a garantire la presenza di tre membri.

Ispezione degli atti

4. Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto la commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.

Verbale

5. La commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.

Votazione

6. Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta.

Discrezione

7. I membri della commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della commissione.

Art. 105

**Commissioni
speciali**

Per l'esame di problemi determinati l'Assemblea può nominare commissioni speciali composte da tre a sette membri.

Capo VII

Contravvenzioni

Art. 106

1. L'Ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.
2. L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali è stabilita ad un massimo di fr. 10'000.00, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

**Ammontare
della multa
(Art. 118 LOP)**

Art. 107

1. I membri dell'Ufficio patriziale e i dipendenti di cui all'articolo 82 del presente regolamento che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto all'Ufficio patriziale.
2. Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

(Art. 119 LOP)

Art. 108

Per la procedura, i ricorsi, la prescrizione, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli articoli da 120 a 123 della LOP.

Procedura

TITOLO V

REGOLAMENTAZIONE PER ORDINANZE – CONVENZIONI

Art. 109

1. L'Ufficio patriziale può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.
2. Le ordinanze e i regolamenti sono esposti all'albo patriziale per un periodo di trenta giorni.
3. Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali i regolamenti patriziali, l'Ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.

**a) Ordinanze
(Art. 124 e 125 LOP)**

Art. 110

1. Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.
2. La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.
3. La stessa dev'essere adottata dall'Assemblea patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.

**Convenzioni
(Art. 128 LOP)**

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGATIVE

Art. 111

**Entrata
in vigore
Diramazione**

1. Il presente regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione governativa.
2. Verrà quindi stampato e inviato ai cittadini patrizi che ne fanno richiesta.
3. Per tutto quanto non disposto nel presente regolamento patriziale si rinvia alla LOP, RALOP e RgfcP.

Art. 112

Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento patriziale del 26 novembre 1999. Così risolto ed approvato dall'Assemblea patriziale nella seduta del 20 dicembre 2020.

Il presidente La segretaria

Renato Leonardi Leda Leonardi Orso





PUBBLICATO DA
Patriato di Bedretto
6781 Bedretto



CONCETTO GRAFICO E STAMPA
Tipografia Dazzi SA
6747 Chironico | 6710 Biasca
www.dazzi.ch

FINITO DI STAMPARE
Novembre 2021



**Patriziato
di Bedretto**